2023/2870

21.12.2023

DECISIONE (UE) 2023/2870 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2023

che modifica la decisione (UE) 2019/166 sul comitato per le infrastrutture di mercato (BCE/2019/3) (BCE/2023/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita fin dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB), è necessario apportare alcune modifiche al relativo regolamento interno. Tali modifiche mirano in particolare a trovare un equilibrio tra la garanzia della rappresentatività nel MIB dell'intera comunità di utenti dei servizi di TARGET e il mantenimento di un certo grado di continuità.

(2) Le modifiche sono necessarie anche per attuare la raccomandazione formulata dalla società esaminatrice esterna di T2S di introdurre dei punti fissiall'ordine del giorno per le riunioni del MIB.

(3) Sono necessarie ulteriori modifiche, tra l'altro, per rispecchiare l'attuale prassi di lavoro del MIB, tra cui l'attribuzione di un ruolo più ampio al vicepresidente, l'adeguamento della capacità lavorativa prevista dei membri del MIB per le questioni del MIB e l'introduzione di un riferimento al manuale sulla governance gestito dal MIB.

(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) ([2]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e IV alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([1]) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.
([2]) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).

ALLEGATO

Gli allegati I, II e IV della decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

MANDATO

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET inclusi i servizi di T2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti normativi e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea ([1]). Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. **Ruolo del comitato per le infrastrutture di mercato**

Il Consiglio direttivo della BCE affida al MIB l'esecuzione dei compiti definiti nel presente mandato.

Fatto salvo il proprio potere decisionale di ultima istanza, il Consiglio direttivo ha affidato al MIB l'esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti sia il funzionamento dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, che i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo, fatta salva la competenza delle BCN in virtù dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, può attribuire al MIB ulteriori compiti chiaramente definiti, oltre a quelli stabiliti ai sensi del paragrafo 2, che rientrano altrimenti nella competenza del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative alle infrastrutture dell'Eurosistema, gli eventuali compiti affidati al MIB possono sempre essere nuovamente avocati e assolti dal Consiglio direttivo.

2. **Responsabilità e compiti del comitato per le infrastrutture di mercato**

2.1. *Preparazione delle proposte di decisione da parte del Consiglio direttivo sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema*

Fatta la salva la responsabilità del Comitato esecutivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e per la gestione degli affari correnti della BCE, il MIB predispone le proposte su cui il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sulle seguenti materie, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea:

a) la strategia generale, compresa la definizione dell'ambito dei servizi e le descrizioni dei servizi;

([1]) Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

b) le questioni relative alla governance dei progetti;

c) le questioni finanziarie, tra cui:

   i) l'elaborazione delle caratteristiche principali del regime finanziario (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento) in conformità alle norme del Comitato per il controllo;

   ii) l'analisi periodica dei rischi finanziari cui è esposto l'Eurosistema;

   iii) le regole di gestione del conto di bilancio tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal MIB per conto dell'Eurosistema;

   iv) metodologia dei costi;

   v) politica di determinazione delle tariffe; e

   vi) analisi del regime di responsabilità;

d) la pianificazione complessiva;

e) il quadro giuridico che regola i rapporti con le banche centrali nazionali (BCN) che forniscono servizi relativi alle infrastrutture di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema con quest'ultimo (le «BCN fornitrici»);

f) il quadro giuridico che regola i rapporti con i clienti, nonché le disposizioni contrattuali o le condizioni che devono essere sottoscritte tra l'Eurosistema e le parti esterne;

g) il quadro per la gestione dei rischi;

h) gli accordi sui livelli di servizio stipulati con le parti interessate;

i) l'autorizzazione e l'ordine di priorità delle richieste di modifica e le strategie di collaudo/migrazione;

j) le strategie per la connettività di rete;

k) le strategie per la gestione di crisi;

l) le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni;

m) le responsabilità e gli altri crediti; e

n) il possesso da parte dei partecipanti a servizi infrastrutturali dell'Eurosistema dei criteri di idoneità applicabili.

2.2. *Attività di gestione relative ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema*

2.2.1. Gestione e guida

Il MIB esercita la gestione complessiva dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea.

In questo contesto, il MIB:

a) garantisce che i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rispondano alle esigenze del mercato;

b) attua e/o gestisce le strategie generali, compresa la definizione dell'ambito del servizio o dei servizi e/o le descrizioni dei servizi;

c) attua e/o gestisce i dispositivi di governance;

d) attua e/o gestisce gli accordi e le strategie finanziarie;

e) gestisce le pertinenti attività gestione delle modifiche e degli aggiornamenti;

f) gestisce, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo, lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento di strumenti analitici e di simulazione;

g) gestisce, consultandosi con il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) e con altri comitati del SEBC interessati, se del caso, e previa decisione del Consiglio direttivo, studi di fattibilità;

h) coordina i procedimenti di gestione delle modifiche e stabilisce l'ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni, stabilisce gli scenari per le prove di collaudo dell'Eurosistema, coordina prove che coinvolgono varie tipologie di soggetti interessati e coordina i processi di prova per gli utenti;

i) gestisce il piano dettagliato dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, sulla base della pianificazione generale dei programmi così come approvata dal Consiglio direttivo;

j) attua e/o gestisce il relativo quadro per la gestione dei rischi entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

k) attua e/o gestisce le relative strategie per la migrazione entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

l) attua e/o gestisce i pertinenti quadri operativi, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

m) garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;

n) attua e/o gestisce le strategie per la connettività di rete;

o) attua e/o gestisce le strategie per la gestione delle crisi;

p) attua e/o gestisce le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; e

q) garantisce la conformità ai requisiti normativi e di sorveglianza.

2.2.2. Regime finanziario

Il MIB approva e/o dà avvio:

a) al pagamento delle rate alle BCN fornitrici, conformemente al piano di pagamento concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che le realizzazioni delle BCN fornitrici siano state accettate dal MIB;

b) al rimborso dei costi relativi all'ulteriore supporto fornito dalle BCN fornitrici alle banche centrali dell'Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3 e a ogni altro eventuale accordo;

c) al pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest'ultima in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

d) alla riscossione di commissioni dai clienti, se del caso, e al rimborso di tali commissioni alle banche centrali dell'Eurosistema; Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al MIB.

2.2.3. Relazioni con le BCN fornitrici

Il MIB:

a) garantisce il coinvolgimento delle BCN fornitrici in tutte le questioni rilevanti;

b) negozia ogni modifica del contratto L2/L3 e di ogni altro accordo correlato tra le BCN fornitrici e le banche centrali dell'Eurosistema e sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione;

c) instaura e tiene regolarmente contatti con le BCN fornitrici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con tali accordi;

d) convalida le proposte delle BCN fornitrici e approva i risultati pertinenti al piano tecnico e funzionale (sviluppato dalle BCN fornitrici); e

e) assiste il Consiglio direttivo nella gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di connettività di rete, ove questi ultimi formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema.

2.2.4. Relazioni con gli organi di governance dell'Eurosistema e con le parti esterne

Il MIB:

a) gestisce, se del caso, le relazioni con i comitati del SEBC, con le autorità di regolamentazione e sorveglianza, così come con altre autorità pubbliche interessate in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

b) interagisce con i clienti e con le banche centrali del SEBC per agevolare la loro migrazione nei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la risoluzione delle controversie conformemente alla normativa applicabile e nell'ambito del suo mandato, che dovranno essere approvate da parte degli organi responsabili;

c) negozia i progetti di accordi di partecipazione (congiuntamente alle banche centrali dell'Eurosistema, se del caso) con i partecipanti ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema e con le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che hanno sottoscritto accordi di partecipazione;

d) si coordina con gli altri organi di governance dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

e) se del caso, nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione dei pertinenti organi di governance, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;

f) interagisce con i fornitori dei servizi di connettività di rete che formano parte dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;

g) definisce la politica di comunicazione tecnica in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; e

h) garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione tecnica pertinente in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice di condotta.»;»

2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO II*

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO 1

Nomina e partecipazione

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di T2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) (il «Consiglio direttivo») assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato

al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1. **Designazione e nomina**

I membri del MIB sono nominati dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE («il Comitato esecutivo»).

Le candidature sono presentate al Comitato esecutivo dal governatore o dal presidente, a seconda dei casi, della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Nella propria proposta al Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governance della loro banca centrale. Il Comitato esecutivo assicura che nella propria proposta siano rispettati i principi di cui alla sezione 2 del presente allegato II.

Le candidature dei membri del MIB non espressione di una banca centrale sono raccolte dal Comitato esecutivo in conformità alla procedura di selezione di tali membri a sensi dell'allegato IV alla presente decisione.

2. **Partecipazione e durata del mandato — Partecipazione in veste di osservatori**

Una volta nominati, i membri del MIB, agiscono in piena indipendenza e nell'interesse dell'Eurosistema. Essi non sono soggetti a istruzioni da parte di alcun ente pubblico o privato. I membri del MIB, quando agiscono in tale veste, rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE. I membri del MIB espressione di banche centrali possono chiedere, ove opportuno, di propria iniziativa e a propria discrezione, il parere di altri membri del personale della propria banca centrale, ma non chiedono né accettano istruzioni dalla propria banca centrale, né si impegnano a prendere una determinata posizione durante le deliberazioni e le votazioni del MIB.

Il MIB ha un presidente, che è un alto dirigente della BCE.

Il MIB si compone del presidente e di altri 13 membri, così individuati:

a) nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema, cosicché sia rappresentato almeno l'85 % dei contributi delle BCN dell'area dell'euro al capitale della BCE (ossia l'85 % dello schema di capitale per l'Eurosistema);

b) due membri espressione delle BCN non appartenenti all'area dell'euro che partecipano ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (per esempio, avendo sottoscritto l'accordo di partecipazione di valuta o partecipando a T2); e

c) due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto): uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il vicepresidente assiste il presidente e presiede le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.

Il mandato di un membro del MIB e del MIB dura 36 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve dei membri del MIB, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato e i nuovi membri devono essere nominati per il restante periodo del mandato del MIB in corso per sostituire i membri dimissionari o uscenti.

Fatto salvo il limite di cui alla precedente lettera a), e a partire dalla scadenza del mandato del MIB in corso e del mandato dei relativi membri, è auspicabile una rotazione dei membri del MIB. La rotazione dei membri dovrebbe mirare a trovare un equilibrio tra la rappresentatività dell'intera comunità di utenti dei servizi di TARGETe il mantenimento di un certo grado di continuità.

La capacità e l'impegno dei candidati a dedicare tempo sufficiente alle questioni del MIB sono fondamentali per la selezione dei suoi membri.

È opportuno mantenere un adeguato bilanciamento tra membri con esperienza nella gestione di progetti, membri con esperienza nel settore delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema e membri con esperienza nel settore informatico.

Il presidente può invitare osservatori senza diritto di voto provenienti dai comitati del SEBC interessati per la discussione di servizi o progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rientranti nell'ambito delle loro competenze. Il presidente può inoltre invitare un membro per BCN che fornisca servizi di infrastruttura di mercato all'Eurosistema, quando le questioni pertinenti per tali servizi figurano all'ordine del giorno di una riunione del MIB.

Ci si attende che i membri del MIB dedichino almeno il 25 % della loro capacità lavorativa alle questioni del MIB.

I membri del MIB non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di servizi infrastrutturali dell'Eurosistema o di enti che ad essi partecipino (per esempio, depositari centrali di titoli che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento), nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del MIB. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.

CAPO 2

Metodo di lavoro

1. **Processo decisionale**

Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del MIB. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

Affinché il MIB possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni saranno adottate senza necessità di alcun quorum.

Per quanto possibile, le decisioni del MIB sono adottate all'unanimità. In mancanza di unanimità, su richiesta del presidente, il MIB può decidere con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

Il MIB procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di almeno tre membri del MIB con diritto di voto. Un membro si astiene dal voto in caso di conflitto di interessi ai sensi del codice di condotta. Un membro con diritto di voto, in caso di assenza, può delegare il voto a un altro membro con diritto di voto rispetto a una specifica procedura di voto, tuttavia nessun membro con diritto di voto può esprimere più di due voti su una questione;

Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che tre o più membri con diritto di voto si oppongano. La procedura scritta richiede un preavviso di almeno due giorni lavorativi, tranne che in circostanze eccezionali definite tali dal presidente.

I membri non espressione di una banca centrale sono nominati a titolo personale. Essi non hanno diritto di voto e non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

2. **Direzione delle riunioni del MIB**

Il MIB decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il MIB dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell'inizio di ogni anno. Le riunioni periodiche del MIB hanno punti fissi all'ordine del giorno, vale a dire l'approvazione dell'ordine del giorno, la revisione dell'elenco di misure, la gestione del rischio operativo dei servizi di TARGET, l'aggiornamento dello stato dei progetti, nonché i rischi e le questioni per i progetti e i servizi. Il presidente può aggiungere ulteriori punti all'ordine del giorno.

Il presidente può convocare riunioni straordinarie del MIB ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.

Il MIB tiene le proprie riunioni presso la sede della BCE o in teleconferenza.

Il MIB adotta un ordine del giorno per ciascuna riunione.

La partecipazione alle riunioni del MIB è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

3. **Comunicazioni agli organi decisionali della BCE**

Il MIB riferisce periodicamente agli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario.

4. **Flusso informativo interno e trasparenza**

I membri MIB non espressione di banche centrali nazionali ricevono, in via riservata, tutta la documentazione sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema presentata al Consiglio direttivo.

Le BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali, contemporaneamente ai membri del MIB e possono formulare osservazioni scritte prima delle riunioni del MIB in modo che il loro parere sia tenuto nella dovuta considerazione da parte del MIB. Esse possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.

Al fine di assicurare che il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) sia al corrente dei lavori del MIB, in ogni ordine del giorno del MIPC vi sarà regolarmente una voce dedicata agli argomenti del MIB. Qualora lo si ritenga opportuno, possono tenersi riunioni congiunte del MIB e del MIPC.

L'interazione tra il MIB e altri comitati del SEBC si svolge attraverso consultazioni scritte.

Le attività del MIB sono soggette alla revisione dello IAC.

5. **Flusso informativo esterno, trasparenza e rappresentanza**

Il presidente informa con regolarità i soggetti interessati in merito alle questioni rilevanti che riguardano i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che ricadono nell'ambito della responsabilità del MIB. Il presidente garantisce la trasparenza mettendo a disposizione in modo tempestivo e coerente la pertinente documentazione tecnica relativa ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nella sezione dedicata al MIB del sito Internet della BCE.

I membri hanno l'obbligo di informare il presidente in anticipo qualora svolgano una rilevante e significativa attività di rappresentanza esterna/comunicazione in relazione alle responsabilità e compiti del MIB, per esempio parlando in veste di relatore su progetti e servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nell'ambito della responsabilità del MIB in conferenze o riunioni con i soggetti interessati, e devono presentare al MIB un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento. Qualsiasi attività significativa di rappresentanza esterna o comunicazione deve svolgersi nell'interesse dell'Eurosistema e deve essere coerente con le decisioni di politica del Consiglio direttivo.

6. **Supporto**

Il MIB riceve supporto organizzativo da parte della BCE, tra l'altro, per la preparazione delle riunioni del MIB, compresa la documentazione relativa alle riunioni.

Di regola, la BCE invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del MIB salvo parere unanime contrario dei membri.

Dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone un progetto di documento contenente gli argomenti trattati e l'esito della discussione, nonché le azioni concordate per farvi seguito («follow-up»). Il progetto di documento contiene le posizioni espresse nel corso della riunione dai singoli membri quando ciò sia richiesto. Il progetto di documento è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Inoltre, dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone altresì un elenco di misure, indicante i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione.

Il progetto di documento e l'elenco di misure sono sottoposti all'approvazione del MIB nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima, con procedura scritta) e firmati dal presidente.

Il MIB nomina un controllore, che può essere uno dei suoi membri, ed è aperto ai suoi contributi.

Il MIB può creare delle sottostrutture e delegare loro compiti specifici, in accordo con la BCE. Una sottostruttura può essere costituita diversamente rispetto alla composizione del MIB e aperta a tutte le BCN dell'Eurosistema e, se del caso, alle BCN non appartenenti all'area dell'euro partecipanti.

7. **Manuale sulla governance**

Il MIB gestisce un manuale sulla governance che comprende, tra l'altro, norme e procedure supplementari, aspettative in termini di trasparenza e controllo, il suo mandato organizzativo, linee di riporto e requisiti relativi alla rappresentanza dei gruppi.

8. **Revisione del mandato**

Il mandato del MIB può essere rivisto ogni cinque anni alla luce dell'esperienza acquisita.»;».

3) l'allegato IV è modificato come segue:

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. **Criteri di selezione**

I criteri di selezione sono i seguenti:

a) competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio;

b) almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione;

c) rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti;

d) capacità di comunicare in modo efficace in inglese; e

e) capacità di dedicare tempo sufficiente alle questioni del MIB.».